



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DI DATA 26.04.1994 (CO.RE.CO. 1314/1994)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DI DATA 29.01.1999 (CO.RE.CO. 1077/1999)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DI DATA 30.11.2006

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DI DATA 08.02.2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DI DATA 18.02.2010

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto.
- Art. 2 – Oggetto della Tassa.
- Art. 3 – Classificazione del Comune.
- Art. 4 – Soggetti passivi e attivi.
- Art. 5 – Forme di gestione del servizio.
- Art. 6 – Tariffe.
- Art. 7 – Funzionario Responsabile.
- Art. 8 – Revoca di concessioni o autorizzazioni.
- Art. 9 – Categoria delle località di occupazione.

CAPO II – MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 10 – Tipi di occupazione.
- Art. 11 – Commisurazione della Tassa.
- Art. 12 – Occupazioni permanenti.
- Art. 13 – Passi carrabili.
- Art. 14 – Occupazioni temporanee.
- Art. 15 – Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo.
- Art. 16 – Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo.
- Art. 17 – Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti e tabacchi.
- Art. 18 – Esenzioni.
- Art. 18 bis – Esclusioni.
- Art. 19 – Applicazione del Canone.
- Art. 20 – Denuncia e versamento della Tassa per le occupazioni permanenti.
- Art. 21 – Denuncia e versamento della Tassa per le occupazioni temporanee.
- Art. 22 – Accertamenti.
- Art. 23 – Contenzioso.
- Art. 24 – Procedimento esecutivo.
- Art. 25 – Rimborsi.
- Art. 26 – Sanzioni tributarie e interessi.
- Art. 27 – Sanzioni amministrative.
- Art. 27 bis – Importi minimi

TITOLO III – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

- Art. 28 – Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle.
- Art. 29 – Concessioni. Organi competenti ad accordarle.
- Art. 30 – Osservanza di leggi e regolamenti.
- Art. 31 – Domanda di autorizzazione o concessione.
- Art. 32 – Decisioni sulle domande.
- Art. 33 – Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi.
- Art. 34 – Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio.
- Art. 35 – Rimborso di spese.
- Art. 36 – Deposito cauzionale.
- Art. 37 – Contenuto dell'autorizzazione o concessione.
- Art. 38 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione.

- Art. 39 – Spese per l'autorizzazione o concessione.
- Art. 40 – Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza.
- Art. 41 – Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione.
- Art. 42 – Restituzione della tassa e del canone.
- Art. 43 – Occupazioni abusive.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 44 – Norme transitorie.
- Art. 45 – Abrogazioni.
- Art. 46 – Vigilanza.
- Art. 47 – Rinvio ad altre disposizioni.
- Art. 48 – Pubblicità del Regolamento.
- Art. 49 – Variazioni del Regolamento.
- Art. 50 – Entrata in vigore.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Grado le modalità di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Articolo 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree provate sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

4. Parimenti, sono soggette ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Grado, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di n. 9.162 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 4

Soggetti passivi e attivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Articolo 5

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

2. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti

all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della Legge 08.06.1990, n. 142.

Articolo 6 Tariffe

1. Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. A norma dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune dà atto che le tariffe previste per ogni tipo di occupazione sono conformi ai limiti fissati da detta normativa e che la misura corrispondente all'ultima categoria non è inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

Articolo 7 Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Articolo 8 Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

Articolo 9 Categoria delle località di occupazione

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 2 categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrale e sostanziale dello stesso.

3. Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la "Commissione Edilizia" e previa pubblicazione del provvedimento per gg. 15 consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge.

TITOLO II – MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 10 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di “permanenti” e “temporanee”.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 11 Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura sul medesimo tratto di suolo pubblico, si terrà conto esclusivamente di quella più onerosa. (1)
3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati possono essere calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq 100, del 25% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000, del 10% per la parte eccedente i mq 1.000.

(1) Comma così modificato con Deliberazione Consiliare n. 9 di data 29.01.1999 (CO.RE.CO. 1077/1999)

Articolo 12 Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:
 - Cat. 1 Euro 17,56;
 - Cat. 2 Euro 15,49;
 - Cat. // Euro //
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.
4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sopra sono ridotte al 30%.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 13

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificato nella misura prevista dall'articolo precedente, ridotta del 50%.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Su predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 30%.
8. Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.
10. La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
11. Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.
12. La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa dal richiedente.

Articolo 14

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
 2. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15, la tariffa è ridotta del 50%.
 3. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione.
- | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|
| I Categoria | - | fascia oraria 08.00 – 24.00 | Euro 0,93 |
| | | fascia oraria 24.00 – 08.00 | Euro 0,10; |
| II Categoria | - | fascia oraria 08.00 – 24.00 | Euro 0,72 |
| | | fascia oraria 24.00 – 08.00 | Euro 0,10; |
- 3 bis. Durante il periodo dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, per le occupazioni con tavoli e sedie da parte degli esercizi pubblici si applica la tariffa minima applicabile prevista dall'articolo 45

“Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.”, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 (1) purché le stesse superino almeno i 30 giorni di occupazione.(4)

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

6. Per le occupazioni effettuate in occasione di “fiere e festeggiamenti”, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

7. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

8. Sono ridotte rispettivamente dell’80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all’art. 16 del presente Regolamento.

9. Per le occupazioni con “autovetture di uso privato” realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa applicata è quella di base.

[10. Per le occupazioni realizzate per l’esercizio della “attività edilizia” la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.] (2)

11. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e da associazioni senza fini di lucro, come da elenco del Ministero, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%. (3)

12. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

13. L’area che al Catasto Urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza dello stesso ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e costituisce oggetto di autonoma impostazione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.(5)

(1) Comma inserito con Deliberazione Consiliare n. 2 di data 08.02.2008

(2) Comma abrogato con Deliberazione Consiliare n. 2 di data 08.02.2008

(3) Comma così modificato con Deliberazione Consiliare n. 9 di data 29.01.1999 (CO.RE.CO. 1077/1999)

(4) Comma così modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 di data 18.02.2010

(5) Comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 di data 18.02.2010

Articolo 15

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in complessive Euro 129,11 per km lineare o frazione.

2. Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

3. Qualora il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di Euro 25,82 indipendentemente della effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

5. A norma dell'art. 47 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, poiché il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1, un contributo "una tantum".

Articolo 16 **Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo**

1. Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfetariamente in Euro 129,11 per quelle comprese fino ad un km lineare di durata non superiore a gg. 30, mentre per quelle superiori la tassa è aumentata del 50%.
2. Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a gg. 30, ma inferiori a gg. 90, la tassa è aumentata del 30%.
3. La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 e fino a gg. 180 e del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

Articolo 17 **Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti e tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sottoindicata tassa annuale:
 - a) centro abitato Euro 30,99;
 - b) zona limitrofa Euro 25,82;
 - c) sobborghi e zone periferiche Euro 15,49;
 - d) frazioni Euro 5,16.
2. La tassa è applicata sulla base dei sottoindicati criteri:
 - a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;
 - b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
 - c) nel caso di distributori di carburante muniti di due e più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
 - d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
3. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
4. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
5. Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sottoindicata misura:
 - a) centro abitato Euro 10,33;
 - b) zona limitrofa Euro 7,75;

- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche Euro 5,16;

Articolo 18 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h)** i passi carrai per i quali a seguito dell'accertato e documentato inutilizzo dello stesso, esista la necessità da parte del Comune di mantenere inalterato il manufatto al fine di facilitare la circolazione stradale e per diminuire il numero delle barriere architettoniche; (1)
- i) le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 04.12.1997, n. 460; (2)

(1) Comma inserito con Deliberazione Consiliare n. 9 di data 29.01.1999 (CO.RE.CO. 1077/1999)

(2) Comma inserito con Deliberazione Consiliare n. 2 di data 08.02.2008

Articolo 18 bis (1) Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa le fioriere installate a scopo ornamentale nei seguenti limiti:

1. impiego di fioriere aventi una misura non superiore a cm 60 di lato per fioriere quadrate, a cm 60 di diametro per fioriere circolari e 30 x 60 cm per fioriere rettangolari;
2. esercizi commerciali e abitazioni private: n. 2 fioriere per un fronte fino a ml. 8. Qualora la lunghezza del fronte superi tale misura è consentita la collocazione di un'ulteriore fioriera ogni 4 metri aggiuntivi;
3. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande: n. 2 fioriere per un perimetro dell'area assegnata fino a ml. 12. Qualora la lunghezza del perimetro superi tale misura è consentita la collocazione di un'ulteriore fioriera ogni 4 metri aggiuntivi.

(1) Articolo inserito con Deliberazione Consiliare n. 2 di data 08.02.2008

Articolo 19

Applicazione del canone

1. Nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, oltre al pagamento della tassa, è dovuto l'equo canone la cui misura è determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel V comma del citato art. 8 stessa normativa.

Articolo 20

Denuncia e versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro gg. 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

2. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura della tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto.

3. Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

5. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con gli arrotondamenti previsti per i tributi locali: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore.(1)

6. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

(1) comma così modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 10 del 18.02.2010

Articolo 21

Denuncia e versamento della Tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 22 Accertamenti

1. In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuato mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.
3. Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà all'emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg. 60 per il pagamento
4. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Articolo 23 Contenzioso

1. In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate – Ex Intendenza di Finanze – e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.
2. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
4. Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di 60 gg. dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
5. Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.
6. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità Amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
7. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
8. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Articolo 24

Procedimento esecutivo

1. La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

Articolo 25

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spetta un interesse pari al tasso legale maggiorato di **3** punti percentuali. L'interesse è calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del pagamento. (1)

(1) comma così modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 10 del 18.02.2010

Articolo 26

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. (1)

3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **3** punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (2)

(1) comma così modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 10 del 18.02.2010

(2) comma così modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 10 del 18.02.2010

Articolo 27

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni di suolo.

2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Il Comune dispone altresì la cessazione dell'occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento dell'operazione.

4. In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

5. In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 27 bis (1)
Importi minimi

1. L'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti è il seguente:
 - Euro 1,00 per le riscossioni
 - Euro 10,00 per gli accertamenti
- (1) comma istituito con delibera del consiglio comunale nr.10 dd.18.02.2010

TITOLO III – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Articolo 28
Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle

1. L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazioni di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.
2. L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolci, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.
3. Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.

Articolo 29
Concessioni. Organi competenti ad accordarle

1. L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.
2. L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.
3. Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

Articolo 30
Osservanza di leggi e regolamenti

1. Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente Regolamento, nei regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.
2. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.
3. Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 31

Domanda di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.
2. La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità limitatamente, in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.
4. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalla vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.
5. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
6. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.
7. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

Articolo 32

Decisioni sulle domande

1. La Giunta Municipale ed il Sindaco hanno sempre facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 31, motivandone il rigetto.
2. In ogni caso sono rigettare le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
3. Sono altresì rigettate le richieste presentate da Società o Ditte individuali che non abbiano effettuato nei termini previsti dal presente Regolamento il pagamento della tassa per precedenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche, salvo che non abbiano assolto agli obblighi tributari anche in tempi successivi ma comunque prima della nuova occupazione richiesta e/o del rinnovo di occupazioni preesistenti sia di carattere permanente che temporaneo. (1)

(1) Comma inserito con Deliberazione Consiliare n. 49 di data 30.11.2006

Articolo 33

Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.
2. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art. 31, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

3. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 31.

Articolo 34

Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato in 3 mesi.
2. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

Articolo 35

Rimborso di spese

1. Alla domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art. 31 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese.

Articolo 36

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 37

Contenuto dell'autorizzazione o concessione

1. Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirle e delimitarla.

Articolo 38

Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.
2. Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo pubblico occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

Articolo 39

Spese per l'autorizzazione o concessione

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Articolo 40
Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione

1. Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente Regolamento.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 41
Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta.

2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Articolo 42
Restituzione della tassa e del canone

1. La revoca, modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

Articolo 43
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

3. Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 Norme transitorie

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 del presente Regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 gg. dalla data di approvazione del presente provvedimento.
2. Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.
3. Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi ed impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di Euro 25,82.
4. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. 14.09.1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
6. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente Regolamento effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Articolo 45 Abrogazioni

1. Con il presente Regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. 14.09.1931, n. 1175 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art. 39 della Legge 02.07.1952, n. 703, l'articolo unico della Legge 06.03.1958, n. 177, l'articolo unico della Legge 26.07.1961, n. 711, l'art. 6 della Legge 18.04.1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al Decreto Min. Fin. e Min. Int. 26.02.1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24.04.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Articolo 46 Vigilanza

1. Con il presente Regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Articolo 47 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Articolo 48
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 49
Variazioni del Regolamento

1. Il Comune di riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Articolo 50
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2010